



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Prot. 200404286

Roma, 21 dicembre 2004

Fasc. 15600/1216

OGGETTO: Elezioni dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli delle regioni a statuto ordinario della primavera 2005.

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE GIUNTE
DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

LORO SEDI

AI SIGG. PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

LORO SEDI

Come è noto, l'articolo 122 della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale n. 1/99, prevede, tra l'altro, che il sistema di elezione degli organi delle regioni a statuto ordinario venga disciplinato con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali fissati con legge della Repubblica; inoltre, l'articolo 5 della medesima legge costituzionale n. 1/99 stabilisce che, fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti e delle suddette leggi elettorali, le elezioni regionali debbano effettuarsi in base alle disposizioni nazionali vigenti in materia (normativa "cedevole").

Con l'approssimarsi dell'appuntamento elettorale regionale - che non comprende la Regione Molise a scadenza nell'autunno 2006 - devo registrare un trend di crescita delle richieste di consulenza tecnico-giuridica in materia elettorale.

REGIONE LAZIO
PRESIDENZA GIUNTA
28 DIC 2004
Prot. 32219

IPR...
PRES...
28 DIC 2004
UFF. D.L.G.A. BIVERTI



Ministero dell'Interno
MINISTERO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
SEZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Al riguardo, assicuro, nel consueto spirito di leale e massima collaborazione, l'incondizionata disponibilità del Ministero a prestare ogni ausilio ai competenti organi ed uffici regionali, ai fini del corretto svolgimento delle prossime consultazioni elettorali.

Tuttavia, in un'ottica di assoluto rispetto dell'autonomia regionale costituzionalmente garantita, non risulta possibile allo Stato dettare criteri interpretativi delle leggi regionali.

Pertanto, le direttive di attuazione delle eventuali nuove disposizioni regionali, cui consegue la gestione amministrativa del procedimento elettorale, non potranno che essere emanate direttamente dalle SS.LL., come peraltro già avviene nelle Regioni a statuto speciale.

Il Ministero, come di consueto, curerà la serie completa di istruzioni, pubblicazioni e circolari sulla base della normativa nazionale vigente che troverà applicazione in assenza di apposita legge regionale.

Le regioni "legiferanti" nella materia elettorale potranno, ove ritenuto, utilizzare egualmente detta documentazione, procedendo alle modifiche ed integrazioni in conformità alla nuova normativa regionale.

Nel convincimento di aver contribuito a fornire chiarezza in tema di organizzazione delle prossime elezioni regionali, sono certo che non sfuggirà alla sensibilità delle SS.LL. l'importanza e la delicatezza della problematica trattata, nell'ampio panorama delle diverse competenze istituzionali tra lo Stato e le Regioni.

Luigi Stalder
IL MINISTRO DELL'INTERNO
(Pisanu)

S. Pisanu

[Signature]
OR/cs533